

N. R.G. 2019/700



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **700/2019** promossa da:

ALESSANDRO CREMONESI (C.F. CRMLSN67C03B157D), con il proc. dom. avv. NEBOLI FRANCESCO

RICORRENTE

contro

MARIAROSA SNC DI MISTRI GASPARE E C. (C.F. 03525170985), con il proc. dom. avv. SARZI SARTORI CRISTIAN

GASPARE MISTRI (C.F. MSTGPR99A23B157J), con il proc. dom. avv. SARZI SARTORI STEFANO

RESISTENTI

Il giudice designato dott. Lorenzo Lentini,

- letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c depositato il 17 gennaio 2019 e gli allegati documenti;
- lette le memorie di costituzione dei resistenti,
- sentite le parti all'udienza del 20 febbraio 2019 e a scioglimento della riserva assunta in tale ultima udienza, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Il ricorrente Alessandro CREMONESI, in qualità di socio di minoranza (partecipazione pari al 21% del capitale) di MARIA ROSA s.n.c. di MISTRI GASPARE E C. (di seguito “la Società”), chiede in via principale di *“sospendere l’efficacia e/o annullare l’atto del 15.1.2019 (Rep. n. 82.094, racc. n. 32.096 – Notaio Dott. Massimo Bertolucci) e/o revocare la nomina del liquidatore della società Mariarosa Snc e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d’urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito”*



A fondamento della propria domanda cautelare il ricorrente, previa ampia ricostruzione dei rapporti tra le parti, del contesto in cui opera la Società e delle vicende che hanno interessato la sua controllata AGRICAR DIESEL s.p.a., lamenta l'invalidità dell'atto del 15 gennaio 2019 (la "Delibera") con la quale i soci deliberavano: *"a) di sciogliere innanzi tempo, e con effetto dal giorno d'oggi, la società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale con contestuale liquidazione volontaria; b) di nominare liquidatore il Rag. Davide Benatti [...] al quale vengono attribuiti tutti i necessari ed opportuni poteri e facoltà, senza limitazioni di sorta, nonché la legale rappresentanza di fronte ai terzi in giudizio"*.

In particolare il ricorrente allega i seguenti vizi:

- *"preavviso di soli 3 giorni, di cui i primi 2 non lavorativi e a distanza di un giorno e mezzo dall'udienza di discussione del predetto procedimento cautelare in cui si doveva proprio discutere il merito del suo operato in qualità di amministratore"*;
- luogo di convocazione *"presso lo studio notarile del Notaio Dott. Massimo Bertolucci di Mantova e pertanto fuori dal Comune della sede legale della società nonché dal Comune di residenza del sig. Alessandro Cremonesi"*;
- deliberazione a maggioranza, con il voto favorevole del solo socio MISTRI, anziché all'unanimità;
- l'art. 12 dei patti sociali, laddove prevede un *quorum* del 79% per l'approvazione delle modifiche dei patti sociali, sarebbe frutto di un errore materiale, dovendosi intendere il *quorum* pari al 97%;
- violazione del canone di buona fede (*exceptio doli generalis*) e abuso della maggioranza, ricavabile anche dalle suddette circostanze, posto che *"la delibera del 15 gennaio 2019 ha come unico interesse quello di sottrarre il Signor Mistri, odierno resistente, dalle proprie responsabilità di mala gestio in danno del socio di minoranza Alessandro Cremonesi che, a propria tutela, aveva adito il Tribunale di Brescia con ricorso ex art. 700 c.p.c"*.

Il ricorrente muove inoltre varie censure nei confronti dell'operato di parte resistente MISTRI, in qualità di amministratore e socio di maggioranza, nonché della madre di quest'ultimo, sig.ra Francesca CREMONESI.



2. Con le rispettive memorie di costituzione la Società e il socio MISTRI contestano la sussistenza di vizi idonei a inficiare la validità della Delibera e concludono per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

3. Il ricorso va rigettato in quanto infondato a livello di *fumus boni iuris*.

3.1 In primo luogo risulta sfuggente la pertinenza all'oggetto del presente giudizio, incentrato sulla validità della Delibera impugnata, delle svariate censure mosse dal ricorrente nei confronti dell'operato di MISTRI (socio di maggioranza ed ex amministratore) e della madre di quest'ultimo, la quale non è neppure parte del procedimento.

Ciò premesso, la domanda non può essere accolta, non avendo il ricorrente allegato motivi idonei a evidenziare profili di invalidità della Delibera, che allo stato è da ritenersi valida in quanto approvata nel rispetto delle norme di legge e dei patti sociali.

Al riguardo va osservato come né la disciplina codicistica né i patti sociali prevedano puntuali disposizioni in relazione alle modalità di convocazione dei soci, con la conseguenza che le doglianze del ricorrente in punto di insufficiente preavviso e di scelta del luogo di convocazione (Mantova piuttosto che Brescia) risultano irrilevanti, oltreché formulate in assenza di qualunque riferimento alle norme potenzialmente oggetto di violazione.

Parimenti irrilevante è la circostanza che la Delibera sia stata assunta con il solo voto determinante del socio di maggioranza, titolare di una partecipazione pari al 79% del capitale, atteso che l'art. 12 dello statuto prevede che “*ogni variazione relativa al numero e all'identità dei soci e ogni altra modifica ai patti sociali devono essere approvate dai soci che rappresentino il 79% del capitale sociale*”; inoltre rileva l'art. 7 dello statuto, nella parte in cui richiama la “*maggioranza prevista per la delibera di scioglimento*”.

Alla luce di quanto sopra, l'art. 12 sopra menzionato deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, tenuto conto del tenore letterale della clausola (“*ogni modifica ai patti sociali*”), del richiamo statutario alla possibilità di deliberare lo scioglimento “*a maggioranza*” (oltreché “*dai soci di comune accordo*”) nonché della ulteriore considerazione per la quale la fattispecie dello scioglimento può ritenersi parzialmente assimilabile, quanto agli effetti, a una modifica della durata della Società, ossia di un profilo espressamente disciplinato dai patti sociali e dunque modificabile con l'anzidetto *quorum*.

È da ritenersi poi inconferente il richiamo a un ipotetico errore materiale (79% anziché, in tesi, 97%) che avrebbe colpito i patti sociali, come modificati in data 9 luglio 2014, trattandosi di



previsione contenuta all'interno di un atto modificativo redatto da notaio e risalente a oltre quattro anni addietro, senza che agli atti vi sia evidenza di precedenti contestazioni o rilievi di sorta da parte dell'odierno ricorrente sulla correttezza del *quorum* indicato all'epoca.

3.2 Con riferimento all'ulteriore censura di cui al ricorso, allo stato degli atti non emerge dall'oggetto della Delibera alcuna fattispecie abusiva da parte del socio di maggioranza ai danni del ricorrente. Come noto, infatti, *"L'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare, quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto"* (Cass. 1361/2011).

Dalle circostanze agli atti non può certamente sostenersi che la Delibera sia stata adottata allo scopo di ledere gli interessi del socio di minoranza, né di fatto si riesce a comprendere quale lesione in concreto faccia valere il ricorrente in conseguenza della Delibera. Invero il ricorrente evoca uno scenario in cui il socio di maggioranza avrebbe favorito l'adozione della Delibera al solo scopo di danneggiare la controparte in un diverso procedimento cautelare, pendente presso questo Tribunale tra le medesime parti, segnatamente nel tentativo *"di sottrarre il Signor Mistri, odierno resistente, dalle proprie responsabilità di mala gestio in danno del socio di minoranza Alessandro Cremonesi che, a propria tutela, aveva adito il Tribunale di Brescia con ricorso ex art. 700 c.p.c"*.

Trattasi di mera congettura, non supportata da alcuna evidenza probatoria, a tacer del fatto che, anche a voler per assurdo ipotizzare siffatto scenario, non si comprenderebbe comunque in che modo MISTRI possa sottrarsi, mediante la messa in liquidazione volontaria della Società, a un'azione di responsabilità per *mala gestio* che non è ancora stata avviata nel merito, risultando meramente prospettata nell'ambito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. in cui viene chiesta la revoca cautelare dell'ex amministratore.

I fatti sin qui emersi rivelano uno scenario differente, dove le determinazioni assunte con la Delibera impugnata appaiono, nei limiti cognitivi propri del giudizio cautelare, lecite e coerenti con le circostanze che hanno interessato la Società, in particolare la crisi della controllata AGRICAR DIESEL s.r.l., che pacificamente ne costituiva l'unico *asset*.

Le considerazioni di cui sopra trovano espressa conferma nelle premesse in fatto, non specificamente contestate dal ricorrente, contenute nel verbale della Delibera: *"1) in data 3-4*



gennaio 2019 il CdA di Agricar Diesel s.p.a. (di seguito Agricar) ha deliberato di proporre istanza ex art. 6 del r.d. 267 del 16.3.1942 per la dichiarazione di fallimento in proprio; 2) l'unica attività della società Mariarosa Snc è la gestione della partecipazione di maggioranza in Agricar; 3) il valore della partecipazione è da ritenersi integralmente azzerata; 4) risulta conseguentemente venuta meno la possibilità per la società di proseguire nello svolgimento dell'oggetto sociale costituito in concreto nella sola gestione della ridetta partecipazione, in assenza di possibilità e volontà della maggioranza dei soci di investire ulteriori risorse finanziarie nella società”.

Pertanto, una volta divenuta irreversibile la crisi di AGRICAR DIESEL s.r.l., la Società ha ritenuto, ragionevolmente e sulla base di valutazioni di merito insindacabili da questo giudicante, di avviare la fase di liquidazione, essendo venuta meno la possibilità di conseguire i propri obiettivi aziendali.

4. Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato per carenza del requisito del *fumus boni iuris*, rimanendo assorbiti i profili relativi alla sussistenza del *periculum in mora*.

Le spese sono liquidate in base alla soccombenza, avuto riguardo alle previsioni del d.m. 55/2014 per i procedimenti cautelari aventi valore indeterminabile e tenuto conto del concreto articolarsi del presente procedimento, conclusosi nell'ambito di un'unica udienza, in euro 4.000,00 oltre rimborso di spese vive, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da rimborsare in favore di ciascuna delle parti resistenti.

P. Q. M.

il giudice designato, provvedendo in via cautelare, ogni altra istanza ed eccezione assorbita o disattesa:

RIGETTA il ricorso.

CONDANNA parte ricorrente ALESSANDRO CREMONESI, a pagare in favore di ciascuna delle parti resistenti, GASPARE MISTRI e MARIAROSA s.n.c. di MISTRI GASPARE E C., a titolo di rimborso delle spese di lite del procedimento, euro 4.000,00, oltre rimborso di spese vive, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Brescia, 22/2/2019

IL GIUDICE
LORENZO LENTINI

